

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREPUIZZI E IL COMUNE DI CAMPI SALENTINA PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004.

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di ottobre,

TRA

1) **Il Comune di Trepuzzi** (LE) , con sede in Trepuzzi, Corso Garibaldi, n. 10 C.F. 00463680751, rappresentato dal dott. Benvenuto Bisconti, in qualità di Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

2) **Il Comune di campi Salentina** (LE), con sede in Campi Salentina, Piazza delle Libertà, n. 27, C.F. 80008850754 rappresentato dalla dott. Antonio Simone, in qualità di Responsabile del Settore Economico-finanziario e Gestione del Personale, rappresentante legale del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.____del_____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Trepuzzi ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.C. n.____del_____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Campi Salentina ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza..";
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "..La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore...."
- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, prevede che continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;
- l'articolo 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018 "Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative" ha compiutamente disciplinato le modalità di conferimento di posizione organizzativa a personale operante in regime di convenzione; in particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti in convenzione viene stabilito che:
" L'Ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; L'Ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con

onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa ".

Considerato che il Comune di Trepuzzi e il Comune di Campi Salentina intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Trepuzzi, del Dott. Raffaele Papa, Istruttore direttivo amministrativo-contabile di categoria D1, dipendente del Comune di Campi Salentina a tempo pieno e indeterminato;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Dott. Raffaele Papa, già in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Campi Salentina, inquadrato nella Cat. Giuridica D, posizione economica D1, Profilo di Istruttore direttivo amministrativo-contabile, da parte del Comune di Trepuzzi, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi al settore economico-finanziario e personale ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Trepuzzi;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 2 –Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31.03.2022.
2. Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti o anche da parte di uno solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 30 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. Anche in tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal 30-esimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

Il Dipendente interessato effettuerà complessivamente 36 ore settimanali di cui 23 ore presso il Comune di Campi Salentina e 13 ore presso il Comune di Trepuzzi.

ART. 4 – Gestione del personale

1. Il Comune di Trepuzzi ed il Comune di Campi Salentina concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Campi Salentina, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Trepuzzi.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Campi Salentina corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Trepuzzi.
3. Il Comune di Trepuzzi provvederà a rimborsare al Comune di Campi Salentina il trattamento economico fisso e continuativo ed eventuali altre indennità accessorie con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte del Comune cedente.

ART. 6- Rimborso spese di viaggio

1. Il dipendente viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e per carenza di servizi diretti di linea.
2. Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Trepuzzi il rimborso delle spese di viaggio se e in quanto dovute per legge.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la durata da concordare.
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.8- Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 7;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 30 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, _____

Per il Comune di Trepuzzi

Per il Comune di Campi Salentina

Per accettazione:
Il Dipendente del Comune di Campi Salentina
